



RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PARLAMENTARE

sito web: www.corsopraticodidiritto.it
email: corsopraticodiritto@gmail.com

INDICE

1. LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE
2. IL PARLAMENTO ITALIANO: STRUTTURA, PREROGATIVE E FUNZIONI
3. IL SISTEMA DI ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
4. LO STATUS DI PARLAMENTARE
5. L'ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO: GLI ORGANI INTERNI
6. I LAVORI DELLE CAMER
7. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA
8. I PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI: DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI, DELIBERAZIONE DELLO STATO DI GUERRA
9. Segue: LA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
10. Segue: L'ESAME DELLE PETIZIONI POPOLARI E LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO EUROPEO
11. LA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO DELLE CAMERE
12. LA MOZIONE DI FIDUCIA
13. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

LO STATUS DI PARLAMENTARE

Secondo l'art. 67 Cost., **ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.**

La norma in questione afferma **due principi**:

- il primo periodo sancisce la **rappresentanza nazionale**, al fine di svincolare i singoli deputati e senatori dalla dipendenza dei propri elettori nell'ambito dei collegi elettorali locali ove sono stati eletti;
- il secondo periodo prevede il **divieto di mandato imperativo**, in base al quale e' vietato al **parlamentare** di ricevere dagli elettori del suo collegio o di gruppi di interesse **specifiche direttive** circa il modo di svolgere il proprio mandato.

Da tale norma deriva:

- il **divieto per il parlamentare di obbligarsi a svolgere il suo mandato in favore di una certa politica o di un certo gruppo di interessi o lobbies**;
- il **divieto di accertare qualsiasi ricompensa o retribuzione**, in denaro o in natura, come corrispettivo per lo svolgimento del suo mandato o di impegnarsi a seguire determinate istituzioni. Se il parlamentare facesse in tal modo, si renderebbe colpevole di corruzione;
- l'**invalidita' di tutti i negozi** stipulati dal parlamentare con riguardo all'esercizio delle sue funzioni: pertanto, un contratto mediante il quale egli si impegnasse a perseguire una data politica o ricevere determinate istruzioni sarebbe nullo in quanto contrario a norme di ordine pubblico.

La Costituzione riconosce ai parlamentari una serie di **prerogative** per tutelare la **regolarita' e l'indipendenza del loro mandato**.

L'art. 68, comma 1, Cost prevede la c.d **insindacabilita'**, in base alla quale i parlamentari **non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni**. Tale principio si pone a salvaguardia della **liberta' di espressione** del parlamentare, al fine di evitare quei condizionamenti che potrebbero derivare dalla consapevolezza di dover rendere conto dell'attivita' svolta in Parlamento.

Tale tutela si applica non soltanto per l'attivita' svolta nelle sedi parlamentari, ma anche **per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento**.

***** FINE ANTEPRIMA *****